numero
 Bellinzona

 1406
 Im
 17
 18 marzo 2008

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia c.a. sig. Felix Wolffers Gestione risorse Effingerstrasse 27 3003 Berna

Revisione parziale della legge federale sulla ricerca (legge sulla ricerca, LR): risposta alla procedura di consultazione

Egregio signor Wolffers,

il Dipartimento federale dell'economia ci ha trasmesso il 21 dicembre 2007 il testo dell'avamprogetto di modifica della Legge federale sulla ricerca chiedendoci una presa di posizione. Desideriamo ringraziare per averci inviato la consultazione in esame, e ci pregiamo di farvi pervenire di seguito le nostre considerazioni in merito.

Considerazioni generali

L'avamprogetto di Legge è chiaro, e il rapporto esplicativo è convincente. Si tratta comunque di una revisione parziale e di conseguenza bisognerà prevedere, al momento della revisione globale, un coordinamento con la Legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) che è attualmente in gestazione.

Siamo dell'avviso che le modifiche proposte permettano alla Confederazione di perseguire il principio di una regolamentazione più efficace della promozione della ricerca e dell'innovazione. Anche l'obiettivo relativo alla riorganizzazione della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), dotandola di maggiori competenze decisionali, sembra essere raggiunto. Dal punto di vista prettamente giuridico, è positivo che la promozione della ricerca e dell'innovazione potranno essere regolamentate in modo unitario all'interno della stessa Legge.



Considerazioni puntuali

Articoli 1 - 4

Lo scopo della Legge, oltre alla ricerca, è stato esteso all'innovazione basata sulla ricerca e allo sfruttamento dei risultati che ne conseguono, e agli sviluppi orientati all'applicazione (ricerca applicata).

Un simile approccio è condivisibile, anche perché la promozione dell'innovazione sarà comunque basata sulla ricerca, delimitando quindi il campo di applicazione della Legge in particolare alle scuole universitarie, e specificando che i fondi destinati alla promozione sono versati esclusivamente ai partner del settore universitario e dei centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali.

Va però anche segnalato che l'inserimento dei concetti di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione e di sviluppi orientati all'applicazione, implica che la Legge assume anche un carattere di politica economica, con finalità orientate soprattutto alla competitività e alla creazione di valore aggiunto. Ciononostante facciamo rilevare che l'impatto della ricerca fondamentale non è misurabile quantitativamente, mentre l'impatto dell'innovazione è misurabile anche a breve termine. Questa differenza comporta una diversa attrattività e giustificabilità delle risorse allocate, con un forte rischio di penalizzazione del settore che dispone dell'impatto meno misurabile (ricerca fondamentale). La Confederazione dovrà quindi vigilare affinché sia mantenuto l'equilibrio tra scienza e economia pur intensificando la cooperazione fra ricerca fondamentale e applicata.

Articoli 5 - 16

Un altro obiettivo della futura Legge è quello di stabilire i compiti della Confederazione in materia di promozione della ricerca e dell'innovazione, e di definire il ruolo della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI).

Gli articoli in questione definiscono in modo più chiaro i principi della promozione della ricerca e dell'innovazione da parte della Confederazione, e in particolare conferiscono una forma organizzativa più efficace alla CTI. Si considera particolarmente positivo il fatto che la CTI assuma su una base legale precisa lo statuto di organo della ricerca riconosciuto per quanto attiene ai compiti di promozione dell'innovazione.

Articoli 16 - 32

I nuovi articoli 16 a-f disciplinano e precisano in modo meticoloso compiti, obiettivi e ambiti della promozione dell'innovazione da parte della Confederazione e della CTI, in riferimento anche al trasferimento del sapere e delle tecnologie, e agli aspetti legati alla proprietà intellettuale.



Per gli obiettivi che si prefigge la Legge, l'accresciuta autonomia della CTI (col passaggio da commissione consultiva come è attualmente a commissione dotata di competenze decisionali) è da considerarsi positivamente. Oltre a ridurre l'iter procedurale, gli articoli in questione delimitano in modo chiaro che la CTI si occupa della promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione (ricerca applicata) mentre altri organi dell'Amministrazione federale svolgono differenti compiti di promozione dell'innovazione, tra cui il transfert tecnologico e del know-how. In questo modo si vuole anche precisare che l'Amministrazione in quanto tale persegue anche degli obiettivi di politica economica.

E' importante mantenere il principio che anche in futuro la CTI opererà sostenendo i ricercatori universitari e le PMI che fanno capo alla ricerca universitaria, ma erogando i contributi solo ai partner del settore universitario. E' altresì importante che i cosiddetti partner attuatori (generalmente le imprese) assumano almeno la metà del finanziamento dei progetti di ricerca.

Nella nuova legge verrà assegnata alla CTI la facoltà di realizzare programmi di promozione con indirizzo tematico, anche se ciò dovrà essere perseguito in coordinazione con i programmi seguiti dal Fondo nazionale della ricerca scientifica. Va evidenziato il fatto che potendo promuovere la CTI anche progetti ad alto potenziale ma particolarmente rischiosi (innovazione radicale), gli aspetti commerciali e quelli legati al mercato assumono una valenza supplementare non indifferente, come dimostra l'art. 28a relativo ai diritti sulla proprietà intellettuale e di godimento. Gli accordi tra gli istituti di ricerca e le imprese dovranno quindi essere definiti in modo chiaro e rigoroso in questo ambito.

In conclusione, ribadiamo il sostegno di principio all'avamprogetto di revisione parziale della Legge messo in consultazione, ritenendo che le precisazioni formulate dal Cantone Ticino possano essere state utili e augurandoci che siano tenute nella dovuta considerazione al momento della stesura finale del testo di Legge.

Con l'espressione dei nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella





